

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 11, 12, 13, 14 15, 17, 21, 22
	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> 3, 6, 7, 8
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 8, 13, 14, 15 17, 19, 20, 21
	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 13
	Fracchia Bruno (PCI) 9, 11, 14
	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> .. 7, 8 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21
	Guidetti Serra Bianca (DP) 13
	Maceratini Giulio (MSI-DN) 7, 11, 16
	Mellini Mauro (FE) 13, 16
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) 10, 11, 12, 17
	Rizzo Aldo (Sin. Ind.) 9, 11, 12, 17, 19
	Vairo Gaetano (DC) 11, 17
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 7, 8, 9, 10, 12

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Sull'ordine dei lavori:	
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (5051)	22	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	22	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI)	4
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	22	Fracchia Bruno (PCI)	3
		Fumagalli Carulli Ombretta (DC)	5
		Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	4
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
		Vairo Gaetano (DC)	5

La seduta comincia alle 10,50.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: **Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996)**; **Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912)**; e delle proposte di legge **Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733)**; **Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dai magistrati (979)**; **Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274)**; **Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394)**; **Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490)**; **Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621)**; **Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981)**; **Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

dei disegni di legge « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare dal magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracchia ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

BRUNO FRACCHIA. Desidero notare che, benché l'emendamento Nicotra 3.4 sia stato ritirato e quello del relatore 3.5 sia stato respinto, non può ritenersi conclusa la discussione sulla materia da essi affrontata, dato che, tra l'altro, dovremo

nuovamente occuparcene in sede di discussione sull'articolo 28. Il gruppo comunista è disponibile ad affrontare anche oggi i problemi che si presentano in relazione all'articolo 3 ed all'articolo 28, anche se, qualora la Commissione lo ritenga più opportuno, è pronto a passare all'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 è stato accantonato e che per quanto riguarda l'articolo 3 è stato deciso di non considerare conclusa la relativa discussione al fine di consentire al relatore ed al Governo un'ulteriore riflessione e l'eventuale presentazione di altri emendamenti. Ritengo pertanto che si debba passare all'esame dell'articolo 8.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono d'accordo con la proposta del presidente, poiché determinate questioni potranno essere affrontate in sede di discussione sull'articolo 28. Prendo atto con soddisfazione della dichiarazione appena resa dall'onorevole Fracchia che a mio avviso emenda la bocciatura, che considero scandalosa, dell'emendamento con il quale si intendeva impedire ai magistrati di partecipare ad attività proprie dei partiti politici. Coloro che hanno contribuito a determinare tale bocciatura — tra gli altri un membro del mio gruppo, l'onorevole Casini, ed i deputati del gruppo comunista — si sono assunti, a mio avviso, una responsabilità grave: non possiamo lamentarci per lo svolgimento da parte dei magistrati di attività ideologiche e poi, nel momento in cui possiamo impedirlo, non provvedere, edulcorando le norme e facendo gli ipocriti! Prendo pertanto atto della posizione del gruppo comunista ...

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Nicotra ad attenersi al tema della discussione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sto intervenendo in relazione alle osservazioni dell'onorevole Fracchia relative agli articoli 3 e 28, esprimendo la mia soddisfa-

zione in base alle considerazioni che ho precedentemente svolto.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero richiamare l'attenzione, alla luce di una più meditata riflessione, sull'approvazione in linea di principio da parte della nostra Commissione dell'emendamento 6.1 del Governo, presentato come semplice modifica di coordinamento rispetto al testo dell'articolo 2. Mi permetto di osservare che probabilmente è stato compiuto da parte della nostra Commissione, compreso il gruppo comunista, un errore, in quanto si rischia di configurare come illecito disciplinare anche una decisione adottata in perfetta buona fede, che tuttavia risulti errata e che pertanto arrechi oggettivamente un illegittimo pregiudizio ad una delle parti.

Se riteniamo suscettibile di valutazione disciplinare qualunque comportamento che arrechi illegittimo danno o vantaggio, o riteniamo — partendo da un presupposto assolutamente erroneo — che i giudici non sbagliano mai, oppure rischiamo che sia sottoposto a procedimento disciplinare il giudice di merito che, per esempio, abbia emesso una sentenza sulla base di una norma di difficile interpretazione, mentre un caso di questo genere dovrebbe essere ricondotto (credo molto più agevolmente) ad un uso corretto della giurisdizione che abbia dato luogo ad un errore di diritto, come tale suscettibile di correzione in sede di riforma della sentenza o di eventuale ricorso per Cassazione. Ritengo che adottando quella dizione commetteremmo l'errore di configurare come illecito disciplinare attività che invece non rivestono tale carattere.

Ricapitolando, nella scorsa seduta il Governo presentò un emendamento meramente formale all'articolo 6, comma 1, lettera a), tendente ad adeguare la dizione di quell'articolo a quella, precedentemente votata, dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Riflettendo meglio — ho già prospettato la questione al ministro Vassalli — mi pare che, approvando un'espressione che

configura come illecito disciplinare (ovviamente al di fuori dei casi in cui ciò costituisce reato) il comportamento del magistrato che arreca illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, in realtà renderemmo suscettibile di valutazione disciplinare situazioni in cui il giudice — trovandosi, per esempio, di fronte ad una norma di difficile interpretazione o ad una questione di fatto particolarmente complessa — abbia commesso in assoluta buona fede un errore, sanabile in sede di riforma della sentenza o di ricorso per Cassazione.

Tali situazioni non possono configurare illecito disciplinare, a meno che non si parta dal presupposto che i giudici non sbagliano mai, per cui quando sbagliano devono pagare.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha sollevato un problema relativo all'articolo 2 e conseguentemente all'articolo 6, al quale è stato approvato un emendamento del Governo in linea di principio in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Vorrei fare una breve precisazione. Il Governo ha presentato l'emendamento 6.2, accolto dalla Commissione, unicamente per conformare il testo dell'articolo 6 a quello dell'articolo 2, comma 1, lettera a), modificato rispetto all'originario disegno di legge.

Non c'è dubbio, a mio avviso, che le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo colgano nel segno. Tuttavia, se la Commissione dovesse rimeditare sulla formulazione dell'articolo 6, dovrebbe anche modificare la lettera a) dell'articolo 2, tornando alla migliore, ad avviso del Governo, formulazione del disegno di legge.

È vero che sarebbe preferibile considerare come oggetto di sanzione disciplinare anziché l'oggettività del comportamento (che è sottoposto alla valutazione dei successivi giudizi), la soggettività dello stesso (il comportamento « tenuto allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio a una delle parti ») — e ringra-

zio l'onorevole Finocchiaro Fidelbo per aver proposto in sostanza di tornare all'originario testo del disegno di legge —; tuttavia, una volta posta la questione in questi termini, rimarrebbe il problema di individuare chi stabilisce che il danno o il vantaggio sia illegittimo. Si ripropone una questione analoga a quella relativa alla distinzione tra corruzione propria ed impropria. È vero che si farebbe riferimento alla volontà di arrecare un danno o un vantaggio illegittimo, ma a chi spetterebbe accertarne l'illegittimità?

In un certo senso, la rimeditazione chiesta dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo investe anche il testo originario del disegno di legge e non solo quello modificato dalla Commissione. Ritengo, quindi, opportuna una pausa di riflessione per consentire una migliore formulazione dell'articolo 2, lettera a) e conseguentemente dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Questo problema è stato già sollevato. La Commissione ha deciso di approvare alcuni emendamenti in linea di principio. Credo quindi che il dibattito impropriamente riaperto su tale questione e le indicazioni da esso emerse possano essere utili alla I Commissione nel momento in cui esaminerà in sede consultiva gli emendamenti da noi approvati in linea di principio.

GAETANO VAIRO. Abbiamo già svolto una discussione sul merito della importante questione relativa alla distinzione tra l'oggettività del comportamento arrecante illegittimo danno o vantaggio e la soggettività del comportamento « tenuto allo scopo » di produrre quei risultati. Nell'adottare l'espressione « comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio a una delle parti », eravamo pervenuti alla conclusione che la valutazione della illegittimità del danno o del vantaggio debba essere rimessa al giudice disciplinare.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor presidente, vorrei formulare un'osservazione riguardante il metodo dei nostri lavori, rivendicando nel contempo

la competenza della Commissione giustizia dato che, come ha ricordato il presidente, gli emendamenti vengono votati in linea di principio. Il tema oggetto della discussione odierna non è di competenza della I Commissione ma della nostra, per cui qualunque osservazione sia pure interessante, anche se teorica ed astratta, che la Commissione affari costituzionali vorrà formulare, non potrà indurci a modificare o a riesaminare gli articoli già approvati.

Noi « dipendiamo » dalla I Commissione soltanto per le questioni di sua competenza: dunque quella Commissione dovrà esaminare solo gli emendamenti che rientrano nelle sue attribuzioni.

PRESIDENTE. La Commissione affari costituzionali dovrà esprimere un parere sugli emendamenti da noi approvati in linea di principio e solo a seguito di quel pronunciamento dovremo riesaminarli.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1996, scelto come testo-base. Ricordo che nella seduta del 31 ottobre scorso è stato approvato l'articolo 7.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo

all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti effettivi sono: il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, cinque magistrati con funzioni di merito.

8. 1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legitti-

mità, tre magistrati con funzioni di merito, due componenti eletti dal Parlamento.

8. 2.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Con l'emendamento 8.1 si tende a modificare il comma 2 nel senso di prevedere che i componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, cinque magistrati con funzioni di merito. Poiché fu sollevata da più parti — in particolare sotto il precedente Consiglio superiore della magistratura — la questione inerente la presidenza del Presidente della Repubblica, non è parso opportuno prevedere che il Capo dello Stato presiedesse un collegio chiamato a giudicare su materie sottoposte alle procedure di legittimità, del controllo amministrativo del TAR e, in subordine, del Consiglio di Stato. Naturalmente ciò si collega all'emendamento 8.3 tendente a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

Va anche sottolineato come la nuova composizione della sezione sia conseguente al contenuto della legge 3 gennaio 1981, n. 1, ed alle successive pronunzie della Corte costituzionale n. 86 e 87 del 1982.

La soppressione dell'ultimo periodo del comma 5, proposta con l'emendamento 8.3, trae fondamento dalla necessità di non alterare la composizione di un collegio che, in quanto di natura giurisdizionale, è soggetto al principio del giudice naturale preconstituito; infatti, essendo la presidenza del Presidente della Repubblica del tutto eventuale e potendo il presidente avvalersi fino all'inizio del

dibattimento disciplinare della facoltà di presiederlo, ne discenderebbe una non precostituzione del collegio giudicante.

Aggiungo anche che lo stesso Presidente Cossiga, nel suo messaggio alle Camere in ordine al Consiglio superiore della magistratura, segnalò la necessità della modifica. Per tali ragioni, prego la Commissione di voler aderire agli emendamenti che il Governo ha presentato.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno formalizzare un emendamento di carattere tecnico inteso a specificare che la sezione disciplinare deve essere costituita nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condividendo l'osservazione del presidente, preannuncio la presentazione di un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole sezione disciplinare aggiungere le seguenti del Consiglio superiore della magistratura.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole sezione disciplinare aggiungere le seguenti del Consiglio superiore della magistratura.

8. 4.

GIULIO MACERATINI. Forse sarebbe opportuno inserire questa specifica all'articolo 12, relativo all'esercizio dell'azione disciplinare ed all'inizio del procedimento.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Mi rendo conto, onorevole ministro, che gli emendamenti 8.1 e 8.2 adeguano il testo del provvedimento alle sentenze della Corte costituzionale secondo cui i magistrati sono qualificati di merito; in tal modo però viene a mancare — a differenza del testo della Commissione — la distinzione tra magistrati di Corte

d'appello, di tribunale oppure magistrati scelti fra le varie categorie.

Tuttavia, ritengo che l'emendamento del Governo 8.1 finisca per conferire al CSM un'ampia discrezionalità nella composizione della sezione disciplinare; anche se indubbiamente vi è stata, ma ad altri scopi, una parificazione dei magistrati, credo che una distinzione dei differenti tipi di magistrato debba esservi nella norma al nostro esame.

Non comprendo inoltre le ragioni per le quali il Governo propone di dimezzare il numero dei magistrati di Corte di cassazione, con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, nonché di inserire nella sezione disciplinare cinque magistrati con funzioni di merito, senza distinguere a quale grado essi appartengano.

Sotto tali aspetti sono contraria all'emendamento del Governo 8.1; sarei invece favorevole alla stesura di un emendamento che ripristinasse i due magistrati di Cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità che eventualmente, se il Governo lo ritenesse indispensabile, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale in precedenza ricordata, mantenesse la previsione relativa ai magistrati con funzioni di merito senza ulteriori specificazioni. Ribadisco, tuttavia, che riterrei preferibile la loro distinzione nel testo al nostro esame.

Le mie osservazioni sono di carattere interlocutorio e gradirei avere uno scambio di opinioni al riguardo con il ministro Vassalli.

PRESIDENTE. Prima che il ministro Vassalli risponda all'onorevole Fumagalli Carulli, vorrei precisare che la nuova disciplina per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura prevede che i componenti da eleggere vengano scelti in numero di due tra i magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di legittimità ed in numero di 18 tra i magistrati che esercitano funzioni di merito, senza distinzione tra i giudici di tribunale e quelli

d'appello. Non vi è più, quindi, tale distinzione con riguardo ai componenti togati del CSM.

L'altra osservazione dell'onorevole Fumagalli Carulli richiede una valutazione di merito in ordine all'opportunità di inserire nella sezione disciplinare gli unici due magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità presenti nel CSM.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se uno dei due ha un raffreddore, la sezione disciplinare non si può riunire.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore. Attualmente è così: vi sono due magistrati di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e la commissione disciplinare si riunisce ed esamina i procedimenti.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Fumagalli Carulli per il contributo che ancora una volta fornisce per la messa a punto di un difficile testo legislativo, anche in relazione al necessario coordinamento con norme recentemente approvate. Osservo inoltre che lavorando la Commissione in sede legislativa, le sue decisioni sono più delicate: non ho pertanto alcuna obiezione da sollevare rispetto ad un accantonamento dell'emendamento 8.1 che consenta una ulteriore riflessione su di esso. Allo stato, desidero comunque rilevare che la necessità della formula « con effettivo esercizio di funzioni di legittimità » in luogo di quella « funzioni direttive superiori » mi sembra fuori discussione, mentre per quanto riguarda la proposta di dimezzare il numero dei magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità nella sezione disciplinare, occorre domandarsene la ragione.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La ragione è che i magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di fun-

zioni di legittimità presenti nel CSM sono due in tutto; se uno si ammala, la sezione disciplinare non può funzionare.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi domando quindi se sia opportuno accantonare l'emendamento 8.1 o se invece il relatore sia disposto a rivedere la propria posizione e ad aderire a tale emendamento.

ALDO RIZZO. A mio avviso, gli emendamenti 8.1 e 8.2 dovrebbero essere formulati in maniera differente, poiché bisognerebbe riferirsi a magistrati eletti nel Consiglio superiore della magistratura in qualità di magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità. Si tratta infatti di magistrati che non esercitano effettivamente funzioni di legittimità, ma che sono stati eletti al CSM in quanto magistrati di Corte di cassazione con funzioni di legittimità.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido l'osservazione dell'onorevole Rizzo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione è sottile, ma mi sembrava implicita nel testo. Riformulo gli emendamenti 8.1 e 8.2 del Governo nel modo seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti effettivi sono: il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, cinque componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

8. 1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti supplenti sono: un componente eletto quale magistrato di

cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito, due componenti eletti dal Parlamento.

8. 2.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista condivide i due emendamenti 8.1 e 8.2 del Governo, per le ragioni che risultano evidenti dalla loro lettura.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

BRUNO FRACCHIA. I magistrati di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità sono soltanto due nel CSM e ritengo che la ripartizione della magistratura togata debba trovare adeguata rappresentanza all'interno della sezione disciplinare del CSM; non ritengo sostenibile che la presenza di due consiglieri di Corte di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità possa assicurare, come pure è stato sostenuto, una maggiore presenza di saggezza. È soprattutto importante, invece, assicurare una rappresentanza effettiva di tutte le stratificazioni della componente togata del CSM.

Esprimo inoltre, a nome del gruppo comunista, qualche dubbio sull'emendamento del Governo 8.3, che propone di sopprimere l'ultimo periodo al comma 5 dell'articolo 8. A cosa si vuol mirare con la soppressione di tale periodo? Alla conclusione che il Presidente della Repubblica non dovrebbe presiedere la sezione disciplinare. Innanzitutto, mi sembra che si tratti di una proposta difficilmente condivisibile, poiché il Presidente della Repubblica, in base alla Costituzione, presiede il CSM e non si può pertanto stabilire che egli non può presiedere la sezione disciplinare. In linea di principio, non sono favorevole a tale limitazione e, se anche volessimo evitare che il Presidente della Repubblica pre-

sieda la sezione disciplinare, non mi sembra che la formula proposta dal Governo sia la migliore per ottenere tale risultato. Infatti, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 condurrebbe esclusivamente ad un grosso pasticcio: non si saprebbe più qual è il componente della sezione disciplinare eletto dal Parlamento che dovrebbe lasciare il posto al Presidente della Repubblica, quando questi presiede personalmente. L'espressione dell'ultimo periodo del comma 5 « resta escluso il vicepresidente », è, a mio avviso, corretta e coerente. Torno a ripetere che a noi non pare possibile stabilire con legge ordinaria che il Presidente della Repubblica non può presiedere il Consiglio superiore della magistratura, e infatti non lo si dice; lo si vorrebbe argomentare indirettamente, ma ciò sarebbe pericoloso e comunque porterebbe alla conseguenza che qualora il Presidente della Repubblica intendesse presiedere, sarebbe libero di farlo. Sopprimendo l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8, creeremmo invece un pasticcio perché non si saprebbe più come comporre la sezione disciplinare.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Fracchia, quel che lei dice è molto importante, però attiene ad un problema di natura costituzionale. Con la presentazione dell'emendamento 8.3 il Governo si era prefisso l'obiettivo di rispettare il contenuto del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere nel quale il Capo dello Stato aveva manifestato l'intenzione di non voler mai presiedere la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. La soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 consentirebbe di raggiungere tale obiettivo. Infatti, una volta stabilito che i componenti effettivi della sezione disciplinare sono quelli descritti nel comma 2 e che il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ne è componente di diritto, mi pare evidente che l'obiettivo verrebbe raggiunto: con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5, risulta

chiaro che presidente della sezione disciplinare sarebbe sempre il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e non dovrebbero sorgere problemi.

La questione sollevata dall'onorevole Fracchia è di altra natura. Essendo la sezione disciplinare un organo del Consiglio superiore della magistratura, sia pure con una particolare configurazione, il Presidente della Repubblica — nonostante la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e la conseguente presidenza permanente di tale organo da parte del componente di diritto — potrebbe, in virtù di funzioni che gli attribuisce la stessa Costituzione, andare a presiedere a suo piacimento la sezione disciplinare. Con legge ordinaria non sarebbe possibile sopprimere questa facoltà, che sembra derivare dalla Costituzione: lo si potrebbe fare solo con una modifica costituzionale.

Su tale questione, sulla quale il Governo si riserva di riflettere, non credo potrà mancare il parere della Commissione affari costituzionali che stiamo attendendo.

Pur in presenza della riserva del relatore in riferimento alla posizione dei due magistrati di cassazione — sulla quale spero che l'onorevole Fumagalli Carulli vorrà riflettere, tenendo presente la risposta del sottosegretario Castiglione — e tenendo conto della richiesta dell'onorevole Rizzo, che potrebbe essere recepita in un emendamento del relatore, ritengo che si possa approvare l'articolo 8 accantonando il solo comma 5.

La questione posta dall'onorevole Fracchia, sotto il profilo della impossibilità con una legge ordinaria di modificare una funzione che in ipotesi derivi dalla Costituzione, è fondata, ma ritengo che, nel quadro della legge ordinaria, la formulazione dell'emendamento del Governo 8.3, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 5, consenta di fare sufficiente chiarezza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In ordine ai rilievi formulati, vorrei sottolineare che l'articolo 104 della Costituzione non fa alcun cenno alla presenza del

presidente del Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare. Quindi ritengo che possiamo, autonomamente e senza violare principi costituzionali, regolamentare la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura prevedendo una presenza diversa del Capo dello Stato.

ALDO RIZZO. Tra le prerogative del Presidente della Repubblica vi è quella di presiedere il Consiglio superiore della magistratura, ma l'articolo 104 della Costituzione non fa alcun riferimento alla funzione disciplinare. Credo che con legge ordinaria sia possibile attribuire l'incarico di presidente della sezione disciplinare al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, tenendo presente l'irresponsabilità che caratterizza le funzioni del Capo dello Stato, credo sia anche opportuno che la presidenza di quell'organo non sia affidata al Presidente della Repubblica. Concordo quindi con l'emendamento del Governo 8.3.

Signor ministro, desidero anche insistere sull'opportunità che sia riformulato l'emendamento 8.2 perché, essendo i magistrati collocati fuori ruolo, non si può fare riferimento all'« effettivo esercizio di funzioni di legittimità », in quanto proprio tale qualifica ha motivato l'elezione al Consiglio superiore della magistratura. Quindi, si dovrebbe fare riferimento a due magistrati scelti tra i componenti eletti quali magistrati con funzioni di legittimità.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Presenterò un emendamento nel senso indicato dall'onorevole Rizzo.

GIULIO MACERATINI. Nutro molte perplessità sul fatto che il legislatore ordinario possa incidere sulle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica dall'articolo 104 della Costituzione. È vero che quell'articolo non dice che tutti gli organi del Consiglio superiore della magistratura devono essere presieduti dal Capo dello Stato, ma è vero anche il

contrario. Infatti, se con legge ordinaria stabilissimo di escludere il Presidente della Repubblica dalla presidenza di tutti gli organi in cui è articolato il Consiglio superiore della magistratura, nei fatti lo priveremmo di una funzione che gli è attribuita dalla Costituzione. Si tratta di un tema molto delicato: non mi pare così semplice stabilire cosa possa o non possa fare il Presidente della Repubblica in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura.

BRUNO FRACCHIA. Condivido le osservazioni dell'onorevole Maceratini. Posso anche convenire sull'opportunità che il Presidente della Repubblica non presieda la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ma non credo si possa raggiungere questo risultato con legge ordinaria.

GAETANO VAIRO. Faccio mie le perplessità avanzate dall'onorevole Maceratini. Mi sembrerebbe strano che al presidente del Consiglio superiore della magistratura possa essere impedito di presiedere una sezione di quell'organo.

PRESIDENTE. Se sopprimessimo l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8, come propone l'emendamento del Governo, lasceremmo invariata la possibilità per il Presidente della Repubblica di presiedere o meno la sezione disciplinare. Ritengo comunque che non sia materia da trattare in questa sede.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non risulta invariata, signor presidente, perché c'è la previsione di cui al comma 2.

GIULIO MACERATINI. Il presidente sostiene, però, che esiste sempre una funzione vicaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. E allora non sopprimiamo l'ultimo periodo del comma 5.

PRESIDENTE. Il testo usa l'espressione « che presiede la sezione », ma se

dovesse intervenire il Capo dello Stato può sempre assumere la presidenza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. No, tant'è vero che l'ultimo periodo del comma 5 avvalorava il principio che il presidente del Consiglio superiore può sempre presiedere la sezione. Di conseguenza, sopprimiamo l'inciso « che presiede la sezione » di cui al comma 2 dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Gradirei conoscere l'opinione del ministro Vassalli.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tra le considerazioni già svolte ve n'è una in particolare che intendo rassegnare alla Commissione a favore dell'accoglimento dell'emendamento, ed è quella del principio, generalissimo, del giudice naturale precostituito per legge. Un giudice che cambia per l'intervento di un soggetto che ha facoltà di diventare presidente di un organo collegiale è qualcosa che urta contro un altro principio costituzionale, che però è differente da quello che si vorrebbe trarre dall'articolo 104 della Costituzione.

Per tali motivazioni il Governo insiste su questo emendamento, onorevole Gargani, anche se ovviamente sarà la Commissione a decidere. Signor presidente, a questo punto le chiedo di potermi assentare, come avevo anticipato in apertura di seduta, ben sapendo che mi sostituirà il sottosegretario senatore Castiglione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2 e contrario, per le considerazioni svolte, sull'emendamento 8.3. Con riferimento a quest'ultimo, credo che eliminando l'ultimo periodo si possa giungere in via interpretativa alla conclusione che mai il Presidente della Repubblica possa presiedere la sezione disciplinare, tenuto conto anche del fatto che essa è giurisdizionale all'interno del Consiglio superiore della magistratura, cioè è qualcosa di particolare rispetto all'organismo generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8.4.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 8.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 8.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 8.3.

ALDO RIZZO. Condivido l'emendamento 8.3 del Governo in quanto credo che la presidenza effettiva della sezione disciplinare debba spettare esclusivamente al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, il quale non esercita funzioni vicarie, ma è chiamato a presiedere la sezione disciplinare.

Tra l'altro, non si dimentichino le argomentazioni addotte dal ministro Vassalli, secondo cui non è possibile pensare che la sezione disciplinare possa o non possa essere presieduta dal Capo dello Stato a seconda delle scelte personali dallo stesso operate.

Pertanto, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 8.3 nella consapevolezza che la presidenza della sezione spetti esclusivamente al vicepresidente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento 8.3 ricollegandomi sia alle argomentazioni formulate in sede di discussione dell'articolo 8, sia alle puntualizzazioni del collega Fracchia. Il potere del Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio superiore della magistratura non può essere espropriato, sia pure per l'attività legata alla sezione disciplinare. Di fatto, la sezione sarà sempre presieduta dal vicepresidente, ma ritengo non si possa eliminare una prerogativa con una legge ordinaria; invito pertanto il Governo a ritirare l'emendamento in og-

getto; diversamente, lo ripeto, il gruppo democratico cristiano voterà contro.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 8.3 del Governo sulla base delle considerazioni esposte dal collega Fracchia, secondo le quali un intervento legislativo del genere potrebbe condurre alla modifica della disciplina costituzionale.

È vero che l'articolo 104 della Costituzione non sancisce la presidenza del Presidente della Repubblica delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura, ma questa è certamente una conseguenza del dettato dello stesso articolo 104.

La formulazione dell'articolo 8 configura un collegio perfetto individuando i componenti ed il presidente della sezione disciplinare: creeremmo, dunque, difficoltà interpretative se eliminassimo l'ultimo periodo.

MAURO MELLINI. Credo che la questione si ponga in ordine alle argomentazioni (secondo me da respingere) riguardanti la necessità di escludere il Presidente della Repubblica dalla funzione disciplinare. La Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la funzione disciplinare e stabilisce quali giudici siano membri dell'organo: ciò significa che essi non debbono essere esclusi, anzi possono essere chiamati ad espletare tali funzioni.

Si presuppone che tutti i componenti il CSM, per la loro qualifica, non debbano essere esclusi ma possano essere chiamati a svolgere le funzioni di cui sono titolari; quindi a mio avviso la previsione di esclusioni non è fondata, e pertanto voterò contro l'emendamento del Governo 8.3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le motivazioni addotte per un voto negativo sull'emendamento del Governo 8.3 sono, a nostro avviso, da rovesciare: con la soppressione dell'ultimo periodo al comma 5 dell'articolo 8 non si prevede un'esclu-

sione, ma si sopprime una norma positiva che prevede, per l'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, che resti escluso il vicepresidente. Nell'interpretazione delle prerogative di ordine costituzionale, il fatto che nulla si preveda in ordine alla possibilità che il Presidente della Repubblica presieda o meno la sezione disciplinare permette di rifarsi alle norme dell'ordinamento vigente: il Governo, in sostanza, ritiene inopportuno che con norma positiva si preveda espressamente un potere di sostituzione per il principio già richiamato del giudice precostituito. Se le norme costituzionali consentono al Presidente della Repubblica di avvalersi di tale potere di sostituzione, egli se ne avvarrà qualora lo ritenga opportuno, ma, ad avviso del Governo, non si può prevedere una norma positiva come quella all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8, con riferimento alla sezione disciplinare. Per tali ragioni il Governo non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Ritengo accoglibile l'emendamento 8.1 del Governo, poiché la presidenza della sezione disciplinare da parte del Presidente della Repubblica non sarebbe esclusa con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Domando scusa all'onorevole Guidetti Serra: le intenzioni del Governo, con la presentazione dell'emendamento 8.3, sono però contrarie rispetto a quelle che lei considera.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sono favorevole all'emendamento 8.3 in quanto sostengo che la facoltà del Presidente della Repubblica di presiedere la sezione disciplinare non viene menomata se non è espressamente prevista dalla legge, poiché è da ritenersi implicita.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 8.3.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo precedente sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo precedente; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione.

9. 1.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ritengo l'emendamento del Governo 9.1 improponibile essendo stato respinto l'emendamento 8.3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 9.1, atteso l'esito della votazione sull'emendamento 8.3, ad esso correlato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Pubblico ministero ed istruttoria).

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

2. All'istruttoria del procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

BRUNO FRACCHIA. Desidero far presente che l'espressione « istruttoria », contenuta nel comma 2 dell'articolo 10, nonché nella rubrica del medesimo articolo, non appare corretta alla luce delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale, con il quale sappiamo deve essere necessariamente correlata. Il Governo ha presentato diversi emendamenti tendenti a sostituire l'espressione « atti istruttori » con quella « atti di indagine »: ritengo che ciò debba avvenire anche con riferimento all'articolo 10.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Condivido l'osservazione del collega Fracchia e formulo pertanto il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole All'istruttoria del provvedimento disciplinare con le seguenti All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole istruttoria con le seguenti attività d'indagine.

10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 10.1. (*È approvato*).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 10.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Termini*).

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto.

2. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento, il procuratore generale deve richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza disciplinare nel giudizio di rinvio decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del processo. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile o sia divenuto esecutivo il decreto di condanna, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è

altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole un anno dalla aggiungere la seguente piena.

11. 1.

Al comma 2, sostituire le parole sei mesi con le seguenti un anno.

11. 2.

Al comma 2, dopo le parole giudizio di rinvio aggiungere le seguenti è di sei mesi e.

11. 3.

Al comma 3, sostituire le parole è pronunciata nell'istruzione la sentenza di scioglimento con le seguenti sono pronunciati il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere.

11. 4.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda l'emendamento 11.1, esso è dettato dall'esigenza di evitare il promuovimento di iniziative disciplinari affrettate ed approssimative, perché non suffragate dai riscontri necessari.

Per quanto concerne l'emendamento 11.2, il più ampio termine è giustificato dai numerosi adempimenti (avviso di procedimento, nomina del difensore eccetera) imposti dal modulo penalistico adottato e dall'assoluta inadeguatezza dell'originario termine di sei mesi nell'ipotesi di inizio dell'azione disciplinare a ridosso del periodo feriale.

L'emendamento 11.3 è dettato dalla seguente ragione: il termine per la conclusione del giudizio di rinvio è fissato in misura più breve poiché, non determinando compressione di altri interessi,

sembra soddisfare più compiutamente l'esigenza di una celere definizione del procedimento.

Per quanto concerne l'emendamento 11.4, il riferimento al decreto di archiviazione è dovuto al coordinamento con l'articolo 17, comma 1, mentre la seconda modifica è dettata dalla mancata previsione della sentenza di proscioglimento nel nuovo codice di procedura penale.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 11.1. Faccio presente che già durante l'esame in sede referente questo problema fu a lungo discusso. L'espressione « piena notizia » non è ben afferrabile dal punto di vista giuridico. Non solo, ma se dovesse essere approvato l'emendamento del Governo non vi sarebbe quella precisazione che il testo del disegno di legge originario pure conteneva sul concetto di piena notizia del fatto. Nel disegno di legge si chiariva che per piena notizia del fatto si intendeva la conoscenza acquisita a seguito di denunce circostanziate dei fatti per i quali si promuove l'azione. Vi era, quanto meno, il tentativo di circoscrivere quel concetto piuttosto vago. Temo che l'introduzione dell'espressione « piena notizia del fatto » comporterebbe come conseguenza la quasi impossibilità dell'avvio dell'azione disciplinare: quando mai si potrà dire che vi è piena notizia del fatto?

MAURO MELLINI. Occorrerebbe una sentenza.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Forse non sarebbe neanche sufficiente.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.2, perché il termine di un anno appare certamente più realistico di quello di sei mesi. Esprimo altresì parere favorevole agli emendamenti 11.3 e 11.4.

GIULIO MACERATINI. Faccio osservare che il problema relativo ai termini ha sempre suscitato non dico scandalo, ma molte perplessità. Infatti, i procedimenti

disciplinari si prescrivono o iniziano quando il fatto non può più essere contestato; cominciano troppo tardi rispetto al fatto oppure, quando sono attivati in tempo, interviene la mannaia della prescrizione che impedisce di fare giustizia.

Questa situazione ha dato origine a molte polemiche, anche giustificate perché la giustizia disciplinare deve essere rapida ed efficiente.

Indubbiamente, il concetto di piena notizia del fatto è innovativo e tale da suscitare molte perplessità. È chiaro altresì che il Governo, proponendo l'inserimento dell'aggettivo « piena » è mosso proprio dalla preoccupazione cui facevo prima riferimento. Poiché, quindi, il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento disciplinare non può decorrere dalla prima notizia del fatto, che può essere parziale, lacunosa e contraddittoria, si potrebbe tornare al testo del disegno di legge originario che parlava, sì, di piena notizia del fatto, ma chiariva anche cosa dovesse intendersi per tale concetto che altrimenti di per sé sarebbe insufficiente.

Sono contrario all'emendamento 11.2, e cioè al prolungamento da sei mesi ad un anno del termine entro il quale il procuratore generale deve richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare, proprio perché dobbiamo combattere contro il pericolo delle prescrizioni. Ponendo il procuratore generale nelle condizioni di chiedere entro sei mesi l'emissione del decreto, eserciteremmo uno stimolo affinché i termini vengano rispettati e non si arrivi alla prescrizione.

MAURO MELLINI. Premesso che, nel rispetto della logica relativa a qualsiasi procedimento, la conoscenza del fatto, soprattutto se la si vuole « piena », si ha con la *cognitio*, cioè con la definizione del procedimento e non con il suo avvio (si dovrebbe quindi parlare di notizia e non di conoscenza, che è cosa diversa), sarebbe utile riferirsi a fonti specifiche, come la denuncia del fatto ed il rapporto

sullo stesso, cioè ad elementi certi in base ai quali si può affermare che sia intervenuta notizia del fatto all'organo responsabile del promuovimento dell'azione disciplinare.

Fatta questa precisazione in merito alla inopportunità di fare ricorso al concetto di piena conoscenza, credo che la preoccupazione di evitare le prescrizioni sia valida. Basta leggere il massimario del Consiglio superiore della magistratura per rendersi conto che una quantità enorme di procedimenti si concludono per prescrizione o per il fatto che è nel frattempo venuta meno la qualifica di magistrato. Delle due l'una: o i magistrati prima di andare in pensione sono soliti combinare « marachelle », oppure hanno tutto il tempo per andare in pensione prima che si arrivi a procedere nei loro confronti.

Pur condividendo le preoccupazioni dei colleghi, penso non sia opportuno parlare di « piena » conoscenza, ma semmai di completa notizia del fatto, che è qualcosa di diverso. Ciò, con riferimento anche agli strumenti specifici attraverso i quali si deve dare certezza alla notizia che deve pervenire agli organi titolari del promuovimento dell'azione disciplinare, al fine di evitare il verificarsi delle prescrizioni.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo nel respingere l'emendamento 11.1 del Governo, ma mi chiedo che cosa si intenda con l'aggettivo « piena ». È chiaro che la notizia deve essere completa, ma con riferimento a che cosa? Ovviamente agli elementi caratterizzanti la fattispecie di illecito disciplinare.

In proposito mi domando — formulando un suggerimento al relatore — se non sia il caso di recuperare la corretta dizione dell'articolo 124 del codice penale che precisa che il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Parallelamente, si dovrebbe dire che l'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto che costituisce illecito disciplinare.

In tal modo, si indicano chiaramente gli elementi di conoscenza che devono essere acquisiti e che si devono riferire alla fattispecie che integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. E se non costituisce illecito disciplinare che cosa avviene?

GAETANO VAIRO. Si dà per scontato ciò che costituisce l'oggetto del procedimento. Personalmente non condivido il suggerimento del collega Rizzo; piuttosto, accogliendo quanto affermato dal relatore, si dovrebbe evitare di aggiungere l'aggettivo « piena », specificando che la notizia del fatto è acquisita a seguito di indagini preliminari.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Invitando il Governo a ritirare il proprio emendamento 11.1, preannuncio la presentazione di un emendamento — il quale peraltro raccoglie le indicazioni emerse nel dibattito — tendente a specificare che l'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.
11. 5.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11.5.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 11.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 11.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 11.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 12.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia mediante richiesta di istruttoria al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore generale promuove l'azione disciplinare comunicando al Consiglio che procede all'istruttoria; dell'avvenuto esercizio è data comunicazione anche al Ministro, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici quei fatti concernenti l'attività

dei magistrati della sezione o del collegio che siano suscettibili di valutazione disciplinare.

4. La richiesta del Ministro al procuratore generale per l'istruttoria o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale può contestare fatti nuovi nel corso dell'istruttoria anche se l'azione è stata promossa dal Ministro.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia, con le seguenti Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare.

12. 1.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la parola istruttoria con la seguente indagini.

12. 6.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole è data comunicazione con le seguenti Il Ministro dà comunicazione.

12. 2.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il procuratore generale promuove l'azione disciplinare; dell'avvenuto esercizio dà comunicazione al Ministro e al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al

procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

12. 3.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole suscettibile di valutazione in sede con le seguenti rilevante sotto il profilo.

12. 4.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole suscettibile di valutazione con le seguenti rilevante sotto il profilo.

12. 5.

Il Governo.

Al comma 5 sostituire le parole dell'istruttoria con le seguenti delle indagini.

12. 7.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento 12.1 introduce una formulazione tecnica più coerente, mentre l'emendamento 12.2 consente di identificare con certezza l'organo tenuto alla comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, eliminando in tal modo possibili incertezze interpretative.

L'emendamento 12.3 chiarisce il contenuto della comunicazione da inviare al Consiglio superiore della magistratura, mentre la modifica proposta al comma 3, con contenuto più restrittivo, è dettata dall'esigenza di evitare una inutile trasmissione di comunicazioni per fatti che potrebbero essere semplicemente « suscettibili di valutazione ». Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 12.6 e 12.7.

ALDO RIZZO. Poiché nell'articolo 12 si sancisce che l'azione disciplinare è promossa sia dal ministro di grazia e giustizia sia dal procuratore generale, suggerirei al Governo di modificare il comma 2 specificando che « l'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale (...) », eliminando

quella sorta di contraddizione che sembra esistere tra i due commi.

In tal modo, si farebbe chiaramente intendere che si tratta di una potestà conferita in via primaria al ministro di grazia e giustizia, come previsto dalla Costituzione, ma che l'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale della Repubblica. Quindi, a mio avviso, sarebbe opportuna una diversa formulazione dell'emendamento 12.3.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Riformulo l'emendamento del Governo 12.3 nel modo seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il procuratore generale promuove l'azione disciplinare; dell'avvenuto esercizio dà comunicazione al Ministro e al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

12. 3.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 12.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 12.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti istruttori).

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni da quello in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quello della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, eccezion fatta di quelle che comportano

l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni degli articoli 366, 372, e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato più anziano che lo precede nel ruolo d'anzianità, di quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolga le sue funzioni nel distretto dove l'atto dev'essere compiuto.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole gli atti istruttori con le seguenti gli atti di indagine.

13. 1.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole Per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali con le seguenti Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

13. 2.

Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole più anziano che lo precede nel ruolo di anzianità, di con le seguenti che precede nel ruolo di anzianità.

13. 3.

Il Governo.

Alla rubrica, sostituire le parole atti istruttori con le seguenti atti di indagine.

13. 4.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Le modifiche dei commi 2 e 3, proposte con gli emendamenti 13.1 e 13.2, sono necessarie per il coordinamento con il nuovo codice di procedura penale, mentre quella

del comma 4 è suggerita dall'esigenza di rendere più semplice la designazione del giudice delegato per il compimento di atti fuori dall'ufficio del pubblico ministero procedente, con preferenza per il magistrato più anziano di ruolo, in luogo di quello semplicemente più anziano, in virtù della sua più qualificata professionalità.

Mi dichiaro altresì favorevole all'emendamento 13. 4 del relatore.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 13. 1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 13. 2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 13. 3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 13.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della notizia del fatto di cui all'articolo 11, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione di-

sciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di istruttoria al procuratore generale.

2. Il Ministro provvede direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2 e 3 e ne dà notizia al Consiglio superiore della magistratura. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole a seguito della aggiungere la seguente piena.

14. 1.

Al comma 2, sostituire la parola provvede con le seguenti o il procuratore generale provvedono.

14. 2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 14.1. Per quanto riguarda l'emendamento 14.2, desidero osservare che l'estensione del potere di archiviazione al procuratore generale appare opportuna sotto diversi profili. In particolare, per la non giustificata disparità di poteri che altrimenti vi sarebbe fra il ministro ed il procuratore generale; per la verifica comunque operata in entrambe le ipotesi dal Consiglio superiore della magistratura, al quale occorre dare la relativa notizia; per il rilevante maggior carico di lavoro che incomberebbe sul procuratore generale, obbligato a formulare motivate richieste di archiviazione anche per gli esposti più inconsistenti.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14. 2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 14. 2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 14.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Chiusura dell'istruttoria).

1. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi luogo alla discussione orale. Negli altri casi formula le sue richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro può chiedere l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale al pubblico ministero e all'incolpato nonché al suo difensore se già designato.

5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione orale la sezione decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla rubrica, sostituire le parole dell'istruttoria con le seguenti delle indagini.
15. 1.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 15.1.

(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 15.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (5051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1990.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo richiede un rinvio della discussione del provvedimento n. 5051 all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO